Cassazione civile sez. III - 16/10/2008, n. 25266. Pres. Varrone. Est. Spirito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel citare in giudizio la SARA s.p.a, il D.L. espose che nel 1969, mentre era alla guida della sua vettura, era uscito di strada e, nell'incidente, aveva subito lesioni tal G., da lui trasportato. Denunziato l'occorso alla SARA (la sua compagnia assicuratrice), s'erano radicate innanzi al Tribunale di Larino due cause, promosse nei suoi confronti dall'infortunato e dall'INAM (che agiva in rivalsa per le cure mediche prestate in favore della vittima). Consegnate le citazioni notificategli alla SARA, questa assunse la gestione delle liti. Nel 1984 gli fu notificata la sentenza con la quale il menzionato Tribunale lo aveva condannato al pagamento di diverse somme in favore del G., dell'INPS (subentrato all'INAM) e dell'INAIL (intervenuto nel giudizio). Ciò premesso, il D.L. chiese, dunque, che la SARA fosse condannata al risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza della mala gestio della controversia.

Il Tribunale di Larino respinse la domanda con sentenza poi confermata dalla Corte d'appello di Campobasso. Questa, premesso che non era in contestazione il diritto alla prestazione assicurativa, bensì "il diritto al risarcimento dei danni conseguenti ad una prestazione assicurativa (difesa legale) inadeguata complessivamente e sotto qualche aspetto assolutamente carente", spiega che i profili di mala gestio lamentati dal D.L., pure in ipotesi ravvisabili, non

avevano avuto ripercussioni negative sull'esito della controversia summenzionata, in quanto in quel processo era rimasta provata la sua responsabilità nella produzione dell'evento.
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso propone ricorso per Cassazione il D.L. a mezzo di tre motivi. Non si difende la SARA nel giudizio di legittimità. Il D.L. ha depositato memoria per l'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Inammissibile è il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta in modo assolutamente generico i vizi della motivazione della sentenza impugnata, senza alcuna specificazione dell'identità e della portata degli elementi emersi attraverso i quali il giudice sarebbe dovuto pervenire a diverse conclusioni.
Infondato sono il secondo motivo (violazione L. n. 990 del 1969, artt. 1175, 1176, 1917 e 1375 c.c. - vizi della motivazione) ed il terzo motivo (violazione art. 112 c.p.c.) laddove il ricorrente lamenta: che, "senza null'altro aggiungere", il giudice avrebbe per un verso ravvisato evidenti profili di grave inadempimento da parte della SARA e, per altro verso, escluso la responsabilità risarcitoria della compagnia stessa in quanto tali inadempimenti non avrebbero avuto ripercussioni negative sull'esito del giudizio; che il giudice non si sarebbe pronunciato sulle questioni sottopostegli (riguardanti la condotta della SARA che si assumeva essere stata inadempiente), ma avrebbe affrontato inutilmente la problematica della responsabilità del D.L. nella produzione dell'infortunio stradale.

Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la sentenza impugnata, interpretata la domanda come di risarcimento del danno da carente o inadeguata assistenza legale e, pur ammesso che tali profili potevano in ipotesi ritenersi sussistenti, correttamente procede, attraverso una logica e congrua motivazione, all'esame prognostico circa gli esiti che il processo presupposto avrebbe potuto conseguire se quegli inadempimenti non si fossero verificati. Giungendo a concludere che l'esito non avrebbe potuto essere diverso per il D.L., nei suoi rapporti sia con l'infortunato, sia con l'INPS, sia con l'INAIL. La sentenza impugnata s'è, dunque, adeguata al principio in virtù del quale, in materia di responsabilità del professionista, il esente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta - sul sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la certezza che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione (tra le varie, cfr. Cass. 28 aprile 1994, n. 4044).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto. La Corte è esonerata dal provvedere sulle spese del giudizio, in considerazione della mancata difesa della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2008